

***Abstract.***

La domanda di risarcimento danni provocati da infiltrazioni di acqua piovana durante l'espletamento di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un immobile va respinta se l'attore non provi che il danno sia imputabile ad un difetto di diligenza nell'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.

Tale difetto di diligenza viene meno in tutti i casi in cui l'eccezionalità degli eventi atmosferici sia tale da interrompere il nesso eziologico fra assenza di diligenza nell'esecuzione dei lavori e causazione del danno patito dall'attore.

Rileva da ultimo il Giudicante come il fatto che all'interno dell'immobile siano ancora collocati mobili e suppellettili, poi danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana, non determini un accrescimento dell'obbligo di diligenza da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico.

Risulta quindi sussistere in capo al proprietario committente l'onere di proteggere nella maniera più opportuna i mobili posti all'interno dell'immobile in ristrutturazione o, in alternativa, quello di rimuoverli dai locali interessati dalle operazioni edilizie.

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

Sezione civile, in persona del Giudice Onorario Dott. XXXX ha pronunciato la  
seguinte:

**SENTENZA**

nella causa RG. n. XXXX promossa da:

XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto di citazione dall'avvocato XXXX, presso il quale in XXXX Via XXXX, n.XXXX sono elettivamente domiciliati,

Attori

Contro

YYYY s.n.c., con sede in YYYY, in persona del legale rappresentante YYYY, rappresentata e difesa in forza di procura speciale stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. YYYY elettivamente domiciliata presso lo stesso in YYYY via YYYY n.YYYY

Convenuta

E

ZZZZ Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di delega apposta in calce all'atto notificato di chiamata in causa, dall'avv. ZZZZ elettivamente domiciliata presso lo stesso in ZZZZ via ZZZZ n. ZZZZ

Chiamato in causa

OGGETTO: Risarcimento danni

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti precisavano le conclusioni come dagli atti e verbali di causa.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, tutti proprietari di un appartamento sito al terzo e ultimo piano di un edificio condominiale sito in XXXX, chiamavano in giudizio l'impresa YYYY per sentirla condannare, all'esito dell'accertamento di inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni subiti per mancato godimento del bene, da quantificare nella misura giudizialmente accertanda. Gli attori esponevano che l'immobile di cui trattasi, durante i lavori edili di consolidamento e miglioramento sismico a seguito degli eventi tellurici del settembre del 1997, aveva subito gravi danni a causa di infiltrazioni d'acqua, dovute alla non corretta esecuzione dei lavori appaltati alla società convenuta; in particolare gli attori lamentavano la non idonea copertura del tetto dell'edificio, posta a protezione delle copiose piogge che si erano verificate durante l'esecuzione dei lavori. A seguito di A.T.P. depositato in data XXXX gli attori avevano quantificato i danni in lire 14.773.000. Si costituiva l'impresa convenuta contestando totalmente la domanda e chiedendone il rigetto, rilevando altresì la carenza di legittimazione attiva della signora XXXX che, a suo tempo, aveva sottoscritto con l'impresa un verbale di conciliazione per la definizione di tutte le controversie inerenti il fabbricato. L'impresa convenuta sostenendo di aver eseguito i lavori in piena regola, chiedeva la chiamata in causa, per essere dalla stessa manlevata, della compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza di copertura di eventuali danni provocati a terzi nell'esercizio dell'impresa.

Si costituiva la compagnia ZZZZ Assicurazioni s.p.a. chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della XXXX, nel merito, la dichiarazione che il sinistro era stato determinato da colpa grave dell'assicurato; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la compagnia assicurativa chiedeva l'accertamento di un minor danno rispetto a quello reclamato dagli attori. La causa, istruita mediante escussione di testi ed acquisizione di ATP, sulle conclusioni delle parti precisate all'apposita udienza, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini massimi di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata da parte attrice si mostra destituita di fondamento in fatto e in diritto e, merita, pertanto di essere respinta.

Va preventivamente osservato, come la questione preliminare concernente la posizione di XXXX appaia ragionevolmente superabile sul rilievo che l'allegato atto di transazione e di rinuncia all'azione relativa non si è compiutamente perfezionato per via della carenza in capo ad una delle parti del potere di disporre dei diritti implicati; non pare, invero, su questo fronte, che la condizione processuale dell'impresa potesse essere in sede conciliativa validamente rappresentata dal di lei legale, fornito semplicemente di procura alle liti e non di una legittimazione più ampia in grado di assicurare poteri dispositivi in ordine ad operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne poi il merito, giova in premessa sottolineare come si tratti di porre in verifica se l'azione della ditta appaltatrice sia stata o meno diligente nella conduzione dei lavori appaltati, anche a fronte della non trascurabile intensità degli eventi atmosferici occorsi in occasione della produzione dei danni qui lamentati.

Dalla documentazione versata in atti da parte attrice, ed in particolare dalle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, non risulta chiara la totale assenza di teloni di protezione, stesi a riparare le parti scoperte dell'edificio soggette a lavori e né risulta traccia di una loro difettosità strutturale o di un'inadeguatezza del loro ancoraggio, per cui l'eventuale mancata presenza degli stessi in alcune occasioni non sta necessariamente ad indicare carenze di copertura idonea nelle occasioni in discussione. Dalle indicazioni testimoniali, dal tenore complessivo delle quali risulta comunque in chiave diretta o indiretta il posizionamento di coperture di salvaguardia, sembrano infatti emergere, sulla scorta di riferimenti obiettivi e non valutativi, dati empirici che in qualche misura, peraltro più volte fatta rimarcare, evocano l'eccezionalità di frangenti atmosferici in grado di spezzare, per quanto di ragione, la linearità di in collegamento eziologico ineludibilmente rivolto a carico dell'impresa edile impegnata nei lavori di rifacimento e consolidamento del tetto. Per altro verso, risulta rilevante, con riguardo agli oneri di diligenza operativa da addossare in via astratta all'impresa appaltatrice, anche la circostanza del tutto incontrovertibile, e in quanto tale assunta in sede di accertamento tecnico preventivo, relativa alla presenza di mobili e suppellettili negli appartamenti interessati, che non avrebbe certo dovuto e potuto far aumentare il carico di diligenza dell'impresa incaricata di quegli interventi. La convenuta aveva avvertibilmente solo la necessità tecnica di provvedere, secondo l'ordinaria diligenza, misurata secondo la presumibile ordinarietà degli eventi, alla protezione a regola d'arte di quanto fosse in buona sostanza interessato volta a volta dal cantiere edile, a parte l'indiscutibile opportunità di uno sgombero, che avesse lasciato i locali liberi o vuoti da persone o cose, vista la sussistenza di una causa tellurica e vista la consistenza degli interventi manutentivi da compiere.

Stando così le cose non pare sussistano, sul riscontro dei dati documentali e di quelli di trattazione, elementi di responsabilità da riconoscere in capo all'appaltatrice a fronte della carenza della prova riguardante il nesso di causalità corrente fra la condotta operativa del cantiere e i danni lamentati a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche, l'entità dei quali, nella sua accertata consistenza,

non pare rientrare nello schema eziologico tecnicamente evocato e evocabile in giudizio.

La soluzione prospettata risulta decisamente assorbente circa ogni altra valutazione, sia per ciò che possa concernere quantificazioni risarcitorie, sia per quanto possa riguardare il coinvolgimento di soggetti terzi nelle vicende di refusione dei danni.

La soluzione assegnata alla lite fornisce sotto ogni profilo sufficienti motivi per accedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, anche per quanto riguarda quelle legate all'espletamento della A.T.P., i costi specifici della quale si intendono posti a carico della parte che li abbia anticipati.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe così provvede:

Respinge la domanda proposta da XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX nei confronti di YYYY s.n.c. con sede in YYYY, perché infondata in fatto e in diritto.

Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.

I costi concernenti l'espletamento dell'A.T.P, rimangono a carico della parte richiedente.

Perugia, 30 giugno 2009.

IL GIUDICE